



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 28/04/2017
Circolare n. 78

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all'art. 1, comma 353 legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. Rilascio dell'applicazione Internet per la presentazione**

della domanda telematica.

SOMMARIO: *Premessa. 1. Presentazione della domanda 2. Istruzioni per la compilazione telematica 3. Modalità di presentazione della domanda 4. Importo del premio 5. Gestione della domanda 6. Aspetti fiscali e contabili.*

Premessa

Con le circolari n.39 del 27/02/2017 e n.61 del 16/03/2017 sono state impartite le prime indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di premio alla nascita, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio del 12 dicembre 2016 n.232, che dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 12 dicembre 2016 n.232, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione".

A partire dal 4 maggio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere presentate telematicamente. Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute nelle citate circolari.

1. Presentazione della domanda

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore adottato/affidato.

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e per il quale si richiede il premio.

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 184 del 30 maggio 1975;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 184 del 30 maggio 1975.

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un'unica domanda. Se è stata già presentata una domanda di premio per un altro evento, non è possibile presentare un'ulteriore domanda in relazione all'evento *nascita*. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento preadottivo non è cumulabile con quello richiesto per la nascita.

Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al *compimento del 7° mese*, andrà presentata anche per il parto successivo. In tal caso, il premio sarà corrisposto per l'integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente diritto è minorenne o incapace) il premio sarà corrisposto al legale rappresentante, che effettuerà l'accesso al sistema con i dati identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della domanda.

2. Istruzioni per la compilazione telematica

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale INPS; (per informazioni sui servizi telematici INPS, visitate il sito www.inps.it);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero a pagamento da rete mobile);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile il modulo di presentazione della domanda di premio alla nascita.

3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti al paragrafo 1. v. Per i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell'assegno di maternità, la domanda di premio alla nascita può essere presentata anche telematicamente, autocertificando il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo del titolo di soggiorno).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell'Interno. Il cittadino richiedente, se necessario, potrà richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si rendesse comunque necessario.

3.a) Domanda presentata dopo il compimento del 7° mese:

Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la richiedente la prova della gravidanza:

1. presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia. Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata con la domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;
2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione;
3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione;
4. esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza di cui al punto 1, il certificato medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra le categorie amministrazioni.

E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza. In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

3.b) Domanda presentata dopo la nascita, affido, adozione

Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per tutti i più minori.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio. In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le disposizioni della domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 317 del CC) reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria).

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del **7° mese** di gravidanza e comunque, improrogabilmente. Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata da INPS.

4. Pagamento del premio

La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato. Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (contante o con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto diverso dal richiedente, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato all’avente diritto. Anche in questo caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto. L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nel modello SR163 (prestanze a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione della domanda. Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di assegnazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente (di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento. Il modello deve essere timbrato e firmato dal funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

5. Gestione della domanda

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria svolta dalle Strutture territoriali dell’INPS. Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente Intranet per la gestione della domanda stessa.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante il servizio “Cerca”. La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all’Istituto.

6. Aspetti fiscali e contabili

L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre alla formazione del reddito. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità, pari a euro 800,00, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 è a carico della richiedente.

